Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 25 settembre 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di Alda Giuseppina GERARDO, il 2 agosto 1971 in Lusia (Rovigo). — Animata da un istintivo, ardimentoso impulso, malgrado poco esperta del nuoto, non esitava a tuffarsi nelle acque di un canale per soccorrere due suoi fratelli in procinto di annegare. Con coraggioso e tempestivo intervento, riusciva a spingere, in salvo, alla riva i pericolanti, mentre ella scompariva sott'acqua, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di generosità e di incontenibile amore fraterno.

MEDAGLIE D'ARGENTO

FERRERA Armando, il 12 luglio 1971 in Pieve Ligure (Genova). — Con generoso impulso ed assoluto sprezzo del rischio, non esitava ad affrontare le onde del mare per soccorrere un incauto bagnante che, inesperto del nuoto ed ignaro delle insidie delle acque agitate, era in procinto di annegare. Risultando vano ogni tentativo di riguadagnare la riva, per le proibitive condizioni del mare, riusciva, a prezzo di estenuanti sforzi, a tenere a galla il pericolante, fin quando un elicottero non li traeva entrambi in salvo.

CASAROLI Andrea, vice brigadiere dei carabinieri, il 4 agosto 1971 in Aversa (Caserta). — Avvertito che, a seguito dello scoppio di un deposito di fuochi artificiali, una donna era rimasta imprigionata fra le macerie in fiamme, con alto senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo, unitamente ad un dipendente, si slanciava tra i ruderi ancora scossi da residue esplosioni, riuscendo ad estrarre, tuttora in vita, l'infortunata, che, purtroppo, decedeva durante il trasporto in ospedale. Mirabile esempio di alte virtù civiche e di operante generosa solidarietà umana.

ORLANDO Andrea, carabiniere, il 4 agosto 1971 in Aversa (Caserta). — Avvertito che, a seguito dello scoppio di un deposito di fuochi artificiali, una donna era rimasta imprigionata fra le macerie in fiamme, con alto senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo, unitamente ad un sottufficiale, si slanciava tra i ruderi ancora scossi da residue esplosioni, riuscendo ad estrarre, tuttora in vita, l'infortunata, che, purtroppo, decedeva durante il trasporto in ospedale. Mirabile esempio di alte virtù civiche e di operante generosa solidarietà umana.

DAVANZO Roberto, il 18 settembre 1971 in Cessalto (Treviso). — Scorti due bimbi che, caduti accidentalmente in un canale, erano in procinto di annegare, mentre invocava a gran voce soccorso, non esitava ad inoltrarsi, con eccezionale ed ardimentosa prontezza e malgrado la giovanissima età, nelle gelide acque, riuscendo a trarre in salvo uno dei pericolanti. Mirabile esempio di operante solidarietà umana e sprezzo del pericolo.

TRUCCOLO Roberto, il 18 settembre 1971 in Cessalto (Treviso). — Scorti due bambini che, caduti accidentalmente nelle gelide acque di un canale, erano in procinto di annegare, non esitava, malgrado inesperto del nuoto ed in giovanissima età, a tuffarsi in loro soccorso, ma, venutosi a trovare in gravi difficoltà, doveva, a sua volta, essere tratto in salvo. Mirabile esempio di generoso ardimento e di operante solidarietà umana.

MEDAGLIE DI BRONZO

MUSCARA' Giuseppe, marinaio, il 2 dicembre 1971 in Palermo. — Avvertito che un'auto, per una presunta errata manovra del conducente, era accidentalmente precipitata nelle gelide e profonde acque del porto, si tuffava, con pronto e coraggioso intervento, riuscendo, nonostante l'oscurità, a trarre a riva il corpo inanimato di uno degli occupanti l'autoveicolo.

BARDI Franco, il 10 giugno 1971 in Gambassi (Firenze). — Scorta una donna in procinto di annegare nelle acque di uno stagno, ove si era gettata, a scopo suicida, con in braccio il proprio figlioletto, non esitava, con pronta e coraggiosa determinazione, ad accorrere in soccorso dei pericolanti, traendo in salvo il piccolo, ormai allo stremo delle forze, mentre la donna desisteva frattanto dall'insano proposito.

SCARANO Pasquale, il 9 agosto 1971 in Taranto. — Scorta un'autovettura fuoruscire dalla sede stradale e precipitare nelle sottostanti acque del mare, si tuffava, senza alcuna esitazione in aiuto degli occupanti l'automezzo, riuscendo, assieme ad altro animoso, a trarre in salvo due persone. Con un successivo intervento tentava, ma invano, di soccorrere una terza persona rimasta prigioniera nell'abitacolo del veicolo.

DE LIA Gioacchino, il 29 agosto 1971 in Trani (Bari). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, con generoso slancio, ad affrontare, unitamente ad un amico, il mare in burrasca traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, un bagnante in procinto di annegare. Accortosi, quindi, che frattanto l'altro soccorritore era stato travolto e sommerso dalle onde, si lanciava ancora una volta in acqua, contribuendo validamente a riportarlo a riva.

ZACCARIA Libero, il 29 agosto 1971 in Trani (Bari). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, con pronta generosità ed unitamente ad altro animoso, ad affrontare il mare in burrasca per soccorrere un bagnante in procinto di annegare, ma, sopraffatto dalla violenza delle onde, doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

AVON Benito, il 18 settembre 1971 in Cessalto (Treviso). — Scorto un bambino che, caduto accidentalmente nelle gelide acque di un canale, era venuto a trovarsi in grave pericolo, unitamente ad un inesperto soccorritore, con sereno sprezzo del pericolo e generosa abnegazione non esitava a tuffarsi, completamente vestito, in loro soccorso, riuscendo a trarre entrambi salvi alla riva.

(974)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. **1032.**

Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — GAVA — BERTOLDI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 19. — CARUSO

TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

PARTE I

Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

TITOLO I

SOGGETTI DEL DIRITTO

Art. 1.

(*Dipendenti statali*)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.

Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:

ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni;

ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;

ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;

vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

Art. 2.

(*Categorie non aventi diritto*)

L'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano:

al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica;

ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971;

ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto;

salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 è versato nella identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.

TITOLO II
CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO E MISURA DEL TRATTAMENTO

Capo I
INDENNITA' DI BUONUSCITA

Art. 3.
(Indennità spettante al dipendente)

Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto alla pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e privilegiata, spetta l'indennità di buonuscita purchè il servizio stesso sia durato almeno un biennio compiuto.

L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.

Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.

Art. 4.
(Riliquidazione e supplemento dell'indennità)

Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva.

Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, qualora risulti per l'interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista.

Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non è computabile ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione.

Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di buonuscita, venga nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione dell'indennità, purché l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, si applica il secondo comma.

Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennità, si computa anche il servizio di cui al terzo comma.

Art. 5.
(Indennità spettante ai superstiti)

In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguano il diritto alla pensione di riversibilità.

Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come segue:

se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano;

se concorrono più orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani.

Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite.

Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennità è attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.

Art. 6.
(Membri del governo e parlamentari)

L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.

Capo II
ASSEGNO VITALIZIO

Art. 7.
(Assegno spettante al dipendente)

Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità, senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio.

L'assegno è pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non può essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma dell'articolo seguente.

Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio per età nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 8.

(*Assegno di riversibilità*)

In caso di morte del dipendente che non abbia maturato l'anzianità necessaria per far conseguire la pensione ai superstiti o che sia cessato dal servizio con diritto all'assegno di cui all'articolo precedente, conseguono l'assegno vitalizio di riversibilità, nell'ordine, il coniuge superstite e gli orfani, i genitori, i fratelli e sorelle, secondo le condizioni soggettive di cui alle norme sul trattamento di quiescenza statale.

Il diritto alla riversibilità sorge nel momento in cui, anche posteriormente alla morte del dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte.

In caso di morte di un congiunto avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso di perdita di tale diritto, l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello stesso ordine; ove questi manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del diritto, subentrano i congiunti dell'ordine successivo.

Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del diritto all'assegno di riversibilità dopo che lo abbia conseguito altro avente causa, anche di ordine successivo, non può far valere il proprio diritto sino a quando permanga quello del primo titolare.

La misura dell'assegno di riversibilità è determinata in base alla tabella annessa al presente testo unico; l'assegno è integrato da una rendita vitalizia costante di annue L. 27.000.

Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'assegno di riversibilità è ripartito secondo le disposizioni dell'art. 5, commi terzo e quarto.

Nel caso di concorso tra orfani soli o tra genitori o tra fratelli e sorelle, si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma.

In tutti i casi di concorso tra congiunti dello stesso ordine, l'assegno è aumentato di annue L. 18.000 per ciascun compartecipe oltre il primo; tale aumento è compreso nella ripartizione.

Art. 9.

(*Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate*)

Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio è prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda.

Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

Art. 10.

(*Tredicesima mensilità*)

Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilità, in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo.

La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.

Art. 11.

(*Cumulo con altri trattamenti*)

L'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonchè con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta.

L'assegno vitalizio è, altresì, cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.

Art. 12.

(*Opzione*)

Il titolare di assegno vitalizio può optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza.

Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilità, ha facoltà di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti più favorevole.

Art. 13.

(*Perdita del diritto*)

Il dipendente statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato.

Il titolare di assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilità.

Capo III

SERVIZI COMPUTABILI

Art. 14.

(*Disposizioni generali*)

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Art. 15.

(*Servizi e periodi riscattabili*)

I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonchè i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.

Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Art. 16.

(*Servizio ferroviario*)

Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.

Art. 17.

(*Servizi ricongiungibili*)

I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dallo istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti.

Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 18.

(*Arrotondamento*)

Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

Nel caso di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.

Art. 19.

(*Divieto di valutazione*)

La valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20.

(*Cause di perdita del diritto*)

Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione.

Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.

Art. 21.

(*Sequestro, pignoramento, cessione*)

L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge.

Art. 22.

(*Assenza e irreperibilità*)

Nei casi di scomparsa o di irreperibilità del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

TITOLO III

PROCEDIMENTO

Art. 23.

(*Scheda personale*)

E' istituita la scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni previste dal presente testo unico.

La scheda deve indicare le complete generalità del dipendente, il suo stato di famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita.

La scheda è compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed è trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all'art. 32 e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova già in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 24.

(*Riscatto di servizi*)

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.

Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.

Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.

Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonchè delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.

La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.

Art. 25.

(*Competenza a liquidare il trattamento previdenziale*)

L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.

Art. 26.

(*Liquidazione dell'indennità di buonuscita*)

L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata di ufficio.

A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio.

In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.

Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.

Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, la effettiva corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente.

Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate alla amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.

Non si fa luogo alla corresponsione di acconti.

Alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e alla liquidazione del supplemento di indennità, previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli interessati.

Art. 27.

(*Liquidazione dell'assegno vitalizio*)

L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale è liquidato di ufficio.

A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal servizio per età o per infermità, senza diritto a pensione, e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente.

E', altresì, liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonchè lo stato di famiglia del dipendente.

Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art. 26, commi terzo e seguenti.

Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio è liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente è deceduto in attività di servizio, è presentata all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.

Art. 28.

(*Pagamenti*)

L'indennità di buonuscita è pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza.

La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno bancario non trasferibile a favore degli interessati.

Il pagamento dei ratei di assegno vitalizio è eseguito a cura della direzione provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del Fondo di previdenza.

In caso di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 29.

(*Ricorso*)

Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse.

Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando lo interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui è diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo.

Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 30.

(*Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti*)

I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando:

a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere *a*) e *b*) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere *c*) e *d*) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.

Art. 31.

(*Competenza della Corte dei conti nelle controversie sull'assegno vitalizio*)

Nulla è innovato per quanto attiene alla competenza della Corte dei conti a conoscere dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi in materia di assegno vitalizio.

PARTE II

Fondo di previdenza e credito

Art. 32.

(*Denominazione*)

L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Il Fondo ha gestione autonoma.

Art. 33.

(*Finalità*)

Il Fondo di previdenza e credito provvede:

a) alla corresponsione della indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi;

b) alla erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;

c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento;

e) al conferimento di borse di studio;

f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi;

g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti;

h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

Le prestazioni di cui alla lettera *a*) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può, comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.

Art. 34.

(*Patrimonio*)

Il patrimonio del Fondo è costituito da:

1) beni immobili;

2) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

3) disponibilità liquide;

4) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;

5) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;

6) fondi di riserva.

Art. 35.
(*Entrate*)

Le entrate del Fondo sono costituite:

1) dal contributo previdenziale obbligatorio;

2) dal contributo obbligatorio per l'erogazione del credito;

3) dal contributo di riscatto;

4) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio;

5) dalle somme trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in consegenza di provvedimenti disciplinari, devolute al Fondo;

6) da lasciti, donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo.

Art. 36.
(*Riserve tecniche*)

Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche.

Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che è sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.

Art. 37.
(*Contributo previdenziale obbligatorio*)

L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta.

Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento.

I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non siano state erogate prestazioni.

Art. 38.
(*Base contributiva*)

La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

Art. 39.
(*Categorie iscritte*)

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma seguente.

Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie:

i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi di essa;

i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e successive modificazioni.

Art. 40.
(*Iscrizione di categorie particolari*)

L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è esteso:

1) per tutte le prestazioni:

ai giudici della Corte costituzionale;

ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;

2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie:

ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;

3) per le sole prestazioni creditizie:

ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei;

ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica;

al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 41.

(*Decorrenza e cessazione dell'iscrizione*)

L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo. Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.

Art. 42.

(*Reiscrizione*)

Per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile sia per l'acquisto del diritto alle prestazioni che per la loro misura.

Art. 43.

(*Divieto di iscrizione*)

Le iscrizioni di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere effettuate che per disposizione di legge.

Art. 44.

(*Assistenza creditizia*)

Per la erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere *b*) e *c*), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purchè compatibili con le norme del presente testo unico.

Art. 45.

(*Diritti e facilitazioni fiscali*)

I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e credito.

Art. 46.

(*Interessi sui prestiti*)

La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.

Art. 47.

(*Garanzia per i prestiti*)

Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Art. 48.

(*Comitato speciale per il credito*)

All'attività creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito:

a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera *b*), e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi;

f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti *b*) e *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Per i lavori relativi ai punti *a*) e *d*) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.

Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

E' deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

Art. 49.
(Composizione del comitato)

Il comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

1) da quattro consiglieri di amministrazione dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo.

Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti *b*), *e*), ed *f*) del precedente art. 48.

Art. 50.
(Altre prestazioni)

Per la erogazione delle prestazioni indicate nello art. 33, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), si osservano le norme vigenti in materia.

PARTE III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 51.
(Entrata in vigore del testo unico)

Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 52.
(Eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico)

Ai fini dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, i casi di cessazione dal servizio e i casi di morte verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano regolati dalle norme anteriori.

Art. 53.
(Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito)

Per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo unico resta ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella di decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo:

Impiegati civili e operai:

1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 1918;

2) impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nei ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948;

3) impiegati civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967;

4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961;

Personale militare:

5) ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1° febbraio 1918;

6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918;

7) marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° luglio 1923;

8) sergenti maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in servizio permanente, dal 1° luglio 1956;

9) vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti, in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1° gennaio 1962, dal 1° ottobre 1961, dal 1° settembre 1961, dal 1° aprile 1963;

10) brigadieri e vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e graduati e militari di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma triennale, dal 1° settembre 1948;

11) vice brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti in ferma volontaria, dal 1° luglio 1970;

12) comandanti e capi guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;

13) nocchieri delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;

14) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale forestale, dal 16 settembre 1926;

15) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932;

16) ufficiali mutilati e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio sedentario ai sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1° gennaio 1937;

17) ufficiali e marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1° luglio 1939;

18) ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° gennaio 1940, data di inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, modificato dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

19) sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° luglio 1961;

20) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e dell'articolo 12, lettera *b*), della legge 2 aprile 1968, n. 408, dal 1° gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 2 delle legge 6 luglio 1962, n. 888, dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette date è subordinata al compi-

mento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel Corpo per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in mancanza di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito stesso è stato conseguito;

21) militari delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con assegni;

Insegnanti e altro personale dipendente da istituti scolastici:

22) professori universitari titolari, già a carico dei bilanci delle università di cui alla tabella *B*) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dalla data di statizzazione delle singole università;

23) professori incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1° novembre 1961;

24) insegnanti di educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e nuovamente dal 1° ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato;

25) insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961;

26) assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici, accompagnatori di pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori delle accademie nazionali di danza, dal 1° ottobre 1961;

27) insegnanti della scuola secondaria assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1969;

28) insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1° settembre 1942;

29) insegnanti delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti preposti alle attività integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1971;

30) insegnanti con incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, dal 1° settembre 1971;

31) personale titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole professionali, industriali e commerciali, delle scuole e istituti d'arte, degli istituti superiori di commercio, degli istituti superiori per le industrie artistiche, delle scuole superiori di architettura e delle stazioni sperimentali, dal 1° luglio 1927; l'iscrizione decorre, invece, dal 1° gennaio 1922, se detto personale, in servizio al 1° luglio 1927, trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita con decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750;

32) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi VI, VII e VIII, già a carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella *B*) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933;

33) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi IX e inferiori, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° settembre 1940;

34) assistenti, tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti superiori universitari, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° luglio 1948;

35) personale ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne statali, dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 1968, n. 444;

Categorie particolari:

36) giudici della Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina;

37) impiegati di ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918;

38) impiegati di ruolo della Camera dei deputati, dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e nuovamente dal 1° luglio 1927;

39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930;

40) aiutanti ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951;

41) funzionari del Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del soppresso Ministero della real casa, dal 1° febbraio 1918;

42) personale daziario delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia iscritto in qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato anteriormente al trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8 marzo 1924 con regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918;

43) funzionari di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, e personale direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole indicate al n. 31 del presente articolo, situate nei territori annessi all'Italia dopo la guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923;

44) personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° gennaio 1924; è fatta eccezione per coloro che optarono, a norma dell'articolo 14 del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non abbiano rinunciato al trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1936, n. 268;

45) personale di ruolo del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, dal 1° luglio 1927;

46) personale del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1° gennaio 1937;

47) personale proveniente dalle cattedre ambulanti di agricoltura con diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dal 1° aprile 1937;

48) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940;

49) personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345, dal 1° luglio 1945, data di inquadramento nei ruoli statali;

50) capi cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

51) agenti stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

52) personale di ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1° giugno 1948;

53) agenti forestali, dal 1° luglio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

54) personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*) annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli statali;

55) personale degli istituti di incremento ippico, già depositi cavalli stalloni, dal 18 agosto 1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

56) impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con contratto tipo approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in servizio al 1° gennaio 1964, dal 1° settembre 1954;

57) sorveglianti idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

58) collocatori di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, dal 1° gennaio 1962;

59) dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1° gennaio 1967, data di inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;

60) personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, assunto in categorie salariali non di ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione;

61) cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico del servizio permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 1961, n. 512.

Art. 54.
(Categorie cessate dall'iscrizione)

Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, già appartenenti a categorie cessate dall'iscrizione al Fondo di previdenza e credito e successivamente reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi prestati durante il periodo di iscrizione delle predette categorie a fianco di ciascuna indicato:

1) il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, data di militarizzazione della categoria;

2) gli ufficiali, i graduati e le guardie del Corpo della guardia di città dal 1° febbraio 1918 al 7 ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790;

3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dal 7 ottobre 1919 al 1° gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;

4) il personale degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1° gennaio 1923, data di soppressione del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;

5) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, data di militarizzazione della categoria;

6) gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale o della riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 dicembre 1927;

7) medici, farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971.

Art. 55.
(Iscrizione al Fondo e computabilità dei servizi)

Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; è ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione.

I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili:

per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952.

Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente al 1° maggio 1940:

per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;

per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

Art. 56.
(Abrogazione)

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 57.
(Regolamento)

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO

Ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto	Importo annuo per 12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore:	
	del coniuge superstite	degli orfani, genitori, fratelli e sorelle
Fino a L. 800.000	114.000	93.000
da L. 800.001 a L. 1.000.000	135.000	112.500
» 1.000.001 » 1.200.000	165.000	137.500
» 1.200.001 » 1.400.000	195.000	162.500
» 1.400.001 » 1.600.000	225.000	187.500
» 1.600.001 » 1.800.000	255.000	212.500
» 1.800.001 » 2.000.000	285.000	237.500
» 2.000.001 » 2.200.000	315.000	262.500
» 2.200.001 » 2.400.000	345.000	287.500
» 2.400.001 » 2.600.000	375.000	312.500
» 2.600.001 » 2.800.000	405.000	337.500
» 2.800.001 » 3.000.000	435.000	362.500
Oltre » 3.000.000	465.000	387.500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. **1033**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento di mq. 105,45, sito al piano terreno, prospiciente i lati sud ed ovest dell'edificio condominiale a più appartamenti, negozi, studi e garages, in costruzione in Vicenza, viale Mazzini, angolo via C. Cattaneo, su terreno contrassegnato dal n. M. 1039, già 349/b - 349 del foglio IV della sezione 9 dei registri immobiliari del catasto di Vicenza, intestato al cav. Galliano Ceola, il quale si è impegnato, con atto sottoscritto il 16 marzo 1970 a cederlo al prezzo di L. 10.800.000 per la sede della locale sezione.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 7. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. **53**.

Riconoscimento della personalità giuridica del convento di S. Agostino, in Fermo.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del convento di S. Agostino, in Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 13. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. **54**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria di Gesù, in Avola.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Noto in data 6 gennaio 1973, integrato con dichiarazione del 10 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria di Gesù, in Avola (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 14. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. **55**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Filippo Neri, in Forlì.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Filippo Neri, in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 15. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, concernente la nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 25 gennaio 1971-24 gennaio 1974, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 29 agosto 1973, con il quale il dirigente generale dott. Alvi Venturi è nominato capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in sostituzione del dirigente generale dott. Avaldo Cirri;

Considerato che per effetto di tale nomina il dottor Alvi Venturi viene a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale membro di diritto, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente generale dott. Alvi Venturi, capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale membro di diritto, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in sostituzione del dirigente generale dott. Avaldo Cirri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974
Registro n. 10 Poste e telecom., foglio n. 399

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 122/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Mediana », che ha inizio nel centro abitato di S. Vito e termina sulla strada provinciale « Badino », dell'estesa di km. 3+121;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 506, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 3+121 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

Tariffa AIL/1 - per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 22 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2053)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1974.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sovicille, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sovicille.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Sovicille, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sovicille (Siena), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sovicille, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sovicille (Siena), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Insediamento di alcune commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni tributarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 20 aprile 1974:

Commissioni tributarie di secondo grado:

Matera, Messina, Potenza, Terni.

Commissioni tributarie di primo grado:

Alessandria, Arezzo, Ariano Irpino, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Casale Monferrato, Castrovillari, Crotone, Frosinone, Grosseto, Lagonegro, Latina, Macerata, Matera, Melfi, Monza, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Novara, Padova, Paola, Pesaro, Pordenone, Potenza, Ragusa, Rovigo, Sala Consilina, Sondrio, Tempio Pausania, Udine, Varese, Verbania, Verona, Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(2189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenza al merito della redenzione sociale di 1° grado per l'anno 1973

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minori disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1973, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alla sottoelencata persona:

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero del tesoro.

Roma, addì 1° febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(2154)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324/M)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(276/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 736.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(277/M)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.130.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(278/M)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(279/M)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 633.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(280/M)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.471.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(281/M)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 762.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(282/M)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(283/M)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.537.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(284/M)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.094.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285/M)

Autorizzazione al comune di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Pavia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 569.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(286/M)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.527.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(287/M)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.665.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(288/M)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.298.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(289/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.594.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(290/M)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 729.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(291/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.060.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(292/M)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.248.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(293/M)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.699.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(294/M)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Ari (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295/M)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.287.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(296/M)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.045.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297/M)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.590.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(298/M)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.198.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(299/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.322.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(300/M)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.249.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(301/M)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.063.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(302/M)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.256.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(303/M)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.209.324, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(304/M)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.726.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(305/M)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.262.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(306/M)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.210.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(307/M)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.515.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(308/M)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.493.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(309/M)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.882.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(310/M)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Ripa Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.258.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(311/M)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.574.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(312/M)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.762.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(313/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.014.944, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(314/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.334.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(315/M)

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di San Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.058.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(316/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.930.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(317/M)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.306.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.886.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(319/M)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.700.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320/M)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.838.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321/M)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.224.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322/M)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.210.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323/M)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.673.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325/M)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 858.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326/M)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.913.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327/M)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.120.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323/M)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.301.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329/M)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.938.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330/M)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.641.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331/M)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.232.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332/M)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.861.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333/M)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.494.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.677.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335/M)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.894.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336/M)

Autorizzazione al comune di Montalto delle Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.888.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337/M)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.299.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338/M)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.497.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339/M)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.035.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340/M)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.533.709, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341/M)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.153.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.026.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(344/M)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.768.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Val di Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di San Donato Val di Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.262.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345/M)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.962.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	641,45	—	—	640,70	—	—	—	640,70
Dollaro canadese	—	—	660 —	—	—	658,90	—	—	—	658,90
Franco svizzero	—	—	207,90	—	—	207,80	—	—	—	207,88
Corona danese	—	—	102,25	—	—	102 —	—	—	—	102 —
Corona norvegese	—	—	112,80	—	—	113,15	—	—	—	113,18
Corona svedese	—	—	139 —	—	—	138,80	—	—	—	138,85
Fiorino olandese	—	—	231 —	—	—	230,90	—	—	—	230,90
Franco belga	—	—	16 —	—	—	15,95	—	—	—	15,98
Franco francese	—	—	133,75	—	—	103,55	—	—	—	133,59
Lira sterlina	—	—	1494 —	—	—	1491,95	—	—	—	1491,90
Marco germanico	—	—	242,75	—	—	242,60	—	—	—	242,60
Scellino austriaco	—	—	33 —	—	—	33 —	—	—	—	32,90
Escudo portoghese	—	—	25,30	—	—	25,30	—	—	—	25,31
Peseta spagnola	—	—	10,85	—	—	10,85	—	—	—	10,89
Yen giapponese	—	—	2,27	—	—	2,27	—	—	—	2,27

Media dei titoli del 12 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,825
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,675
» 5 % (Città di Trieste)	96,700
» 5 % (Beni esteri)	94,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,75
» 5,50 % » » 1968-83	92,650
» 5,50 % » » 1969-84	94,525
» 6 % » » 1970-85	98,300
» 6 % » » 1971-86	98,225
» 6 % » » 1972-87	98,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	640,60
Dollaro canadese	658,80
Franco svizzero	207,94
Corona danese	102,015
Corona norvegese	113,185
Corona svedese	138,925
Fiorino olandese	230,925
Franco belga	15,982
Franco francese	133,61
Lira sterlina	1491,45
Marco germanico	242,55
Scellino austriaco	33 —
Escudo portoghese	25,28
Peseta spagnola	10,885
Yen giapponese	2,274

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 67, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 maggio 1969 dalla sig.ra Jelicic Albina nata Frank avverso il decreto ministeriale n. 8084-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2077)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 65, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dalla sig.ra Zorman Paola avverso il decreto ministeriale n. 5475-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2078)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 201, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1969 dalla sig.ra Cidin Lidia avverso il decreto ministeriale n. 7575-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2079)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 215, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 maggio 1969 dal sig. Alberti Ettore avverso il decreto ministeriale n. 5411-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2080)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 77, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dalla sig.ra Battaino Pia vedova Del Fabbro avverso il decreto ministeriale n. 4650-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2081)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 189, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 marzo 1969 dal sig. Ongaro Mario avverso il decreto ministeriale n. 4995-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2082)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 192, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Hoffer Luigi avverso il decreto ministeriale n. 8454-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2083)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 118, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dalla sig.ra Petrevcic Olga in Cej avverso il decreto ministeriale n. 5988-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2084)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n 82, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 agosto 1969 dal sig. Stemberger Avgust avverso il decreto ministeriale n 7489-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2085)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sovicille, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sovicille.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 26 febbraio 1974 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sovicille, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sovicille (Siena), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Arturo Farnetani, nato a Buonconvento il 20 novembre 1910 è nominato commissario straordinario ed i signori dottor Ameglio Cradi, nato a Siena il 5 aprile 1912, rag. Mario Cecchi, nato a Siena il 19 aprile 1934, dott. Roberto Neri, nato a Siena il 24 novembre 1939, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sovicille, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sovicille (Siena), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Governatore: CARLI

(2153)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a sei posti di aiuto ricercatore nel ruolo del personale di ricerca della carriera direttiva presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 541.1.2 del 12 ottobre 1973;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di aiuto ricercatore nel ruolo del personale di ricerca della carriera direttiva.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in scienze fisiche, matematiche, naturali, chimiche, nautiche, ingegneria;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'osservatorio geofisico sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'osservatorio stesso, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, c.a.p. 34123, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè il caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

a) La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella esposizione e svolgimento critico di uno degli argomenti compresi nel programma del colloquio.

b) La prova pratica consiste nella preparazione ed esecuzione di una o più esperienze di fisica, a scelta della commissione, aventi per oggetto o la riproduzione di un fenomeno, o la verifica di una legge, o la misura di una grandezza fisica.

c) Il colloquio verte sugli argomenti del sottoindicato programma.

E' in facoltà della commissione esaminatrice, saggiare, mediante opportune domande, la cultura del candidato, sia in rapporto agli studi compiuti negli istituti d'istruzione superiore, sia in rapporto agli argomenti che egli eventualmente abbia fatto oggetto dei suoi speciali studi.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Trieste, presso l'osservatorio geofisico sperimentale secondo il diario che verrà comunicato.

L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'osservatorio stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio di segreteria dell'osservatorio geofisico sperimentale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono alla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *c*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiara-

zione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a sei posti di aiuto ricercatore nel ruolo del personale di ricerca della carriera direttiva dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sara corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 8 febbraio 1971 già citato in premesse.

Trieste, addì 12 ottobre 1973

Il presidente: MORELLI

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

Misura delle grandezze fisiche.

Movimenti: uniforme, uniformemente vario e armonico. Movimento di un corpo rigido. Composizione dei movimenti.

Principi della meccanica: forza e massa - Impulso e quantità di moto - Equilibrio delle forze e delle coppie - Gravità - Gravitazione - Pendolo semplice e composto - Cenni sulla teoria del giroscopio.

Lavoro ed energia - Principio dei lavori virtuali - Resistenze passive.

Forze molecolari nei solidi. Elasticità - Vibrazioni elastiche e loro propagazione. Urto tra sfere elastiche. Natura e velocità delle onde sismiche. Principio e teoria dei sismografi.

Statica dei liquidi e degli aereiformi - Leggi dello stato gassoso - Azione molecolare dei fluidi - Teoria cinetica dei gas - Fondamenti sul moto dei fluidi e sul moto dei solidi immersi nei fluidi.

Stato termico - Determinazione delle temperature - Dilatazione termica dei solidi (isotropi e anisotropi), liquidi e gas - Equazione caratteristica dei gas - Termometro a gas.

Calorimetria, calori specifici e calori atomici - Calori specifici dei gas.

Propagazione del calore. Conduttività termica interna ed esterna. Leggi dell'irraggiamento - Impianti di riscaldamento.

Fusione e solidificazione - Comportamento delle leghe - Soluzione - Crioidrati - Vaporizzazione - Liquefazione dei gas - Lo stato critico - Densità dei vapori - Igrometria.

Calore ed energia. Il principio della conservazione dell'energia - Trasformazioni e loro rappresentazione; linee isotermiche e politropiche - Principio di Carnot - Clausius. Scala assoluta delle temperature - Entropia - Energia libera ed energia vincolata - Il principio di Nernst - Fondamenti sui principali motori termici e sul relativo ciclo di funzionamento - Macchine frigorifere - Impianti di refrigerazione - Fondamenti di termodinamica nell'atmosfera.

Propagazione del suono - Caratteri dei suoni semplici e complessi - Scale musicali - Principio di Doppler - Interferenza del suono, onde stazionarie - Risonanza; risuonatori - Energia sonora e sua misura: riflessione, rifrazione e assorbimento della energia sonora - Sorgenti sonore - Analisi e sintesi dei suoni - Riproduzione dei suoni.

Sorgenti luminose - Grandezze fotometriche e loro determinazione - Fondamenti di tecnica della illuminazione - Riflessione della luce: specchi piani e curvi. Rifrazione e riflessione totale - Diottro - Sistemi diottrici - Lenti - Aberrazioni e loro correzione - Sistemi di lenti - Strumenti ottici.

Spettroscopia: varie specie di spettri - Serie spettrali - Radiazioni infrarosse e ultraviolette; loro produzione e proprietà - Emissione e assorbimento delle radiazioni - Ripartizione della energia raggiante nello spettro - Velocità della luce - Interferenza della luce - Determinazione delle lunghezze d'onda. Applicazioni alla meteorologia - Principio di Huyghens - Principali fenomeni di diffrazione. Reticolo di diffrazione. Spettroscopi interferenziali - Polarizzazione della luce per riflessione e rifrazione - Cristalli birifrangenti - Doppia rifrazione accidentale - Luce polarizzata ellitticamente - Polarizzazione rotatoria - Polarimetria.

I fondamenti dell'elettricità - Campo elettrico - Potenziale elettrico capacità e condensatori. Energia elettrostatica - Macchine elettrostatiche - Piezoelettricità. Elettrometri - Elettricità atmosferica.

Campo magnetico - Proprietà magnetiche dei corpi - Magnetismo terrestre - Cenni sulle misure magnetiche - Variazioni del campo magnetico terrestre.

Propagazione della elettricità nei gas - Ionizzazione - Raggi catodici - Elettroni - Raggi positivi - Raggi X. Spettro dei raggi X - Reticoli spaziali - Emissione termoionica - Effetto fotoelettrico - Nozioni sui quanti di luce - Idee moderne sulla costituzione della materia - Gli isotopi - Radioattività. Trasformazioni radioattive. Famiglie radioattive - Radiazioni penetranti.

Effetto Volta. Corrente continua e leggi relative - Termoelettricità - Elettrolisi, pile e accumulatori.

Elettromagnetismo - Fenomeni galvano-magnetici e termomagnetici - Nozioni sui fenomeni elettromagnetici ed elettroottici.

Induzione elettromagnetica - Autoinduzione - Correnti alternate - Nozioni sui generatori di corrente e motori elettrici. Trasformatori, convertitrici e raddrizzatori.

Oscillazioni elettriche - Onde elettromagnetiche, loro produzione, propagazione e rivelazione.

Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche - Unità elettriche - Sistemi assoluti e sistema pratico.

(2027)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di venticinque posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Ritenuto che per la carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza non trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 1 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, in quanto tale amministrazione non ha ruoli della carriera di concetto, che è stata soppressa con la citata legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Considerato che, con teleradio n. 953/12988/12106.2.4.1.1.3.1 del 15 febbraio 1974, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato il proprio assenso all'emanazione del bando per il conferimento di venticinque posti vacanti nella qualifica di commissario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il proprio decreto, in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1973, registro n. 39 Interno, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di venticinque posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti posti sei sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti a favore di particolari categorie di persone, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche oppure in economia e commercio e titoli equipollenti, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini, che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a mt. 1,64;
visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;
normalità del senso cromatico;

4) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 30 anni è altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 30 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno sostenuto le prove scritte del concorso, saranno sottoposti, anche prima che si conosca l'esito delle prove stesse, a visita medica e psicotecnica in Roma.

Tale visita sarà effettuata da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, che, ai fini dell'accertamento dello specifico requisito psico-attitudinale, si avvarrà del parere di un « gruppo selettore », costituito anche esso con decreto ministeriale, che sarà presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza e di cui faranno parte psicologi ed esperti del centro stesso.

Un rappresentante del servizio personale civile di pubblica sicurezza, avrà l'incarico di coordinare le operazioni del suddetto « gruppo selettore » e della commissione medica, ai fini della pronunzia da parte della commissione medica stessa del giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderano, potranno chiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso, ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di sei, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2 purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo previsto dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università od istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso d'iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, prima della data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1597, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza; sul diritto del lavoro nonchè su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8 e 9 maggio 1974, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 4, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori medesimi spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile d'istituto, assegno perequativo, oltre la 13ª mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se ammogliati e le altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità giornaliera per servizi di sicurezza pubblica, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il direttore del servizio personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1974
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 323

ALLEGATO

Modello della domanda
(in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile - ROMA.

Il sottoscritto . . nato il . a . . e residente . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di venticinque posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
3) di non aver riportato condanne penali;
4) di essere in possesso della laurea in conseguita presso in data
5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di .
6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua .
7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;
8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;
9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8 e 9 maggio 1974, con inizio alle ore 8, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;
10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

addì .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

Autentica della firma

N.B. - *A*) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 5 del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(2187)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Graduatoria generale di merito dei progetti di massima del concorso nazionale per la nuova sede dell'archivio di Stato di Firenze.

Con decreto provveditoriale n. 091 del 23 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 50, è stata approvata la seguente graduatoria di merito dei progetti di massima per la costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato di Firenze risultante dalla proposta formulata dalla commissione giudicatrice con relazione in data 12 gennaio 1974:

1. Abaco n. 3;
2. Amba rabà cicì cocò;
3. Tabularium 672;
4. Corinto;
5. Compact 2000;
6. Abecedario;
7. Cristallo;
8. Primula rossa - Recuper - Sibilla 4;
9. Terminal - G(1+4) - Capricorno - Ricerca 5 - Delphinium;
10. Tlanni - Occidente - L'Arcavio - Capricorno 25 - 3120 - Ambiente.

I premi previsti dall'art. 11 del bando di concorso sono assegnati come segue:

primo premio di L. 7.000.000 al progetto Abaco n. 3;
secondo premio di L. 5.000.000 al progetto Amba rabà cicì cocò;
terzo premio di L. 4.000.000 al progetto Tabularium 672.

A titolo di rimborso spese è assegnata la somma di lire 1.000.000 a ciascuno dei sottoelencati progetti classificati rispettivamente quarto, quinto, sesto, settimo:

Corinto;
Compact 2000;
Abecedario;
Cristallo.

Firenze, addì 4 marzo 1974

Il provveditore: DE SANCTIS

(2172)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4920 in data 29 novembre 1973, con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1971;

Visto altresì che il proprio decreto n. 4919 in data 29 novembre 1973, con il quale era stata approvata la graduatoria degli idonei;

Preso atto che il dott. Franco Paneray ha rinunciato la condotta medica di Montecarotto;

Constatato che il dott. Antonino Tumore, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di voler accettare la condotta medica di Montecarotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Antonino Tumore è dichiarato vincitore della condotta medica di Montecarotto.

Il sindaco di Montecarotto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ancona, addì 1° marzo 1974

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(2156)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 febbraio 1974, n. **1.**
Proroga degli incarichi temporanei conferiti a sanitari ospedalieri.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1974)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogati, fino al 30 giugno 1975, gli incarichi temporanei conferiti al personale sanitario medico in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 febbraio 1974

GIUMMARRA

MAZZAGLIA

LEGGE 8 febbraio 1974, n. **2.**
Proroga della legge regionale 29 novembre 1969, n. 44, recante norme in materia di crediti dell'Amministrazione regionale dipendenti dall'applicazione delle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58 e 30 maggio 1962, n. 18, riguardanti la concessione di un assegno mensile rispettivamente ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1974)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge regionale 29 novembre 1969, n. 44, si applicano ai crediti maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla spesa di lire cinque milioni occorrente per l'attuazione della presente legge, ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Partita che si riduce:

Interventi sociali: Emigrazione ed assistenza farmaceutica agli artigiani ed ai commercianti (in meno) . . . . 5 —

Partita che si aggiunge:

Proroga della legge regionale 29 novembre 1969, n. 44, recante norme in materia di crediti dell'Amministrazione regionale dipendenti dall'applicazione delle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58 e 30 maggio 1962, n. 18, riguardanti la concessione di un assegno mensile rispettivamente ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici . . . . 5 —

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 febbraio 1974

GIUMMARRA

MURATORE

LEGGE 8 febbraio 1974, n. **3.**
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese Accomando Vincenzo e Seminara Antonino appaltatrici del cantiere navale di Palermo e dalla SIMET di Palermo e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1974)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori, che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati presso le imprese Accomando Vincenzo e Seminara Antonino appaltatrici di lavori del cantiere navale di Palermo, una indennità straordinaria di lire 200 mila.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, altresì, a corrispondere una indennità straordinaria di lire 200 mila ai lavoratori che alla data del 1° dicembre 1973 risultavano occupati presso la SIMET di Palermo.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 46 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

Per la liquidazione delle indennità previste dall'art. 1 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Palermo la somma occorrente.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità, dopo aver accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 4.

L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, è modificato come segue:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, riservati ai lavoratori della ex ditta Leone, già assistiti dalle leggi regionali 22 marzo 1973, n. 8 e 26 maggio 1973, n. 25, e che risultino disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato di disoccupazione dei lavoratori sarà accertato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo.

I corsi avranno la durata di 280 giorni effettivi e la loro gestione verrà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione all'Ente confederale addestramento professionale (ECAP) o all'Istituto addestramento lavoratori (IAL) o all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP).

Al termine dei corsi i lavoratori frequentanti sosterranno un esame finale teorico-pratico al fine di conseguire un attestato di qualifica.

La commissione esaminatrice sarà composta da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo e dello ispettorato del lavoro di Palermo, da un rappresentante dello ente gestore, da un rappresentante sindacale dei lavoratori e sarà presieduta da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, è abrogato.

Art. 6.

Allo scopo di assicurare il funzionamento dei corsi, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, ad accreditare all'ente gestore, cui saranno affidati i corsi, le somme occorrenti per far fronte alle spese di carattere generale e afferenti agli oneri relativi alla retribuzione del personale insegnante, degli istruttori, del personale di direzione, di segreteria e dei servizi a norma dei vigenti contratti nazionali di lavoro per il settore dell'addestramento professionale, nonchè agli oneri sociali, integrativi e contrattuali, alle spese di organizzazione e di esame, alle spese per i consumi comprendente i testi, sussidi didattici, il materiale per le esercitazioni pratiche, la manutenzione e la riparazione delle macchine e delle attrezzature, la forza motrice, ed altre spese connesse.

Art. 7.

Le somme occorrenti per le finalità di cui al precedente articolo saranno stanziate a favore dell'ente gestore, cui saranno affidati i corsi, mediante accreditamento all'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, il quale ne disporrà l'erogazione allo stesso ente gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione dell'avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'ente gestore, debitamente sottoscritta, attestante le spese assunte a carico della prima erogazione;

10 per cento su dichiarazione dell'ente gestore, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico delle precedenti erogazioni, a chiusura dei corsi.

Il rendiconto finale delle spese sostenute per l'effettuazione dei corsi dovrà essere presentato dall'ente gestori all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, entro sei mesi dalla data di chiusura dei corsi stessi.

I beni prodotti nel corso delle esercitazioni pratiche e non utilizzati per ulteriori esercitazioni o per la finalità dei corsi, sono assegnati, su indicazione dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ai comuni o ad istituzioni ed enti pubblici di assistenza e beneficenza.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario, accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1972, approvato con la relativa legge regionale.

Il presidente della regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 febbraio 1974

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

(2035)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, e comunque non oltre il 28 febbraio 1974, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non potrà superare i due dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno finanziario 1973.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 gennaio 1974

DEL RIO

(1247)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740710)